



COMUNICATO UFFICIALE N. 155 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 80/A della F.I.G.C inerente modifiche allo Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 ottobre 2025;
- viste le modifiche allo Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche allo Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA CALCIO SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO I LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE Art. 1 - Natura e attribuzioni 1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: Lega Serie A) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: Società Associate). 2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto - Regolamento e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C. 3. In particolare, la Lega Serie A: a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi	TITOLO I LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE Art. 1 - Natura e attribuzioni 1. La «Lega Calcio Serie A» (di seguito: Lega Serie A) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: Società Associate). (Norma di programma) La Lega Calcio Serie A avvia il procedimento di riconoscimento giuridico che dovrà essere eventualmente deliberato entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma di programma. 2. INVARIATO 3. INVARIATO

consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera; c. organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radiocronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo; k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto – Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;	
---	--

l. rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse; n. rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria. 4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo il presente Statuto - Regolamento.	
Art. 18 Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali. 1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da: a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio; b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A; c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A; d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A; e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A; f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;	Art. 18 Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali. 1. INVARIATO

g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A; h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari; i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi; l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea. 2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018. 3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme: Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018. 1. Definizioni: Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto): - "Paracadute retrocesse": nell'ambito della	2. INVARIATO 3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme: Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018. 1. Definizioni: Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto): - "Paracadute retrocesse": è il totale delle quote
--	--

mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. 2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri: - a ciascuna “Società di fascia A “un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B “un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C “un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la	attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. 2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri: - a ciascuna “Società di fascia A “un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B “un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C “un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la
--	---

somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte. Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva. Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse: - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B. [L’Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall’articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l’erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.] - (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell’ammissione della società percipiendola al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15	somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte. Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva. Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse: - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B. [L’Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall’articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l’erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.] - (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell’ammissione della società percipiendola al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15
--	--

giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva. - Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea. - Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea. L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B. 3-bis Disciplina della commercializzazione dei "Diritti Individuali" La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all'art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono. A. Definizioni.	giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva. - Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea. - Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea. L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B. 3-bis INVARIATO
--	--

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto): - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. B. Modalità della commercializzazione. La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli: i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente; ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza. In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell’art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni. C. Criteri di ripartizione. A fronte della commercializzazione, in Italia e all’estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute: i) un importo pari all’un per cento (1%) di tali	
---	--

risorse per i Diritti Ancillari;

ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente.

C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029.

Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").

CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %
Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %
	100,00 %

Le neopromosse:

a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;

b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva.

Le società Cagliari e Genoa, neopromosse nella stagione sportiva 2023/2024, sono inserite per la stagione sportiva 2024/2025 nel cluster 2,50% della Tabella. A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue: a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%; b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione. Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto. Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde. C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive. A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo. D. Approvazione da parte delle neopromosse. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto	
--	--

dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto. 4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.	4. INVARIATO
Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali 1. Il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A. 2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È peraltro in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare. 3. Le Società Associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. possono richiedere al Presidente della Lega Serie A l'anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di Campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal Consiglio. 4. La richiesta della Società Associata interessata deve essere formulata per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato e il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.	Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali Recupero delle gare non iniziate o interrotte. 1. INVARIATO 2.1 Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. 2.2 Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. 2.3 Sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, il Comitato costituito dai membri indipendenti del Consiglio di Lega (Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere Indipendente • di seguito “Comitato dei Consiglieri indipendenti”) provvede a disporre la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare. 3. Su richiesta, presentata per iscritto nel termine perentorio di almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato, di una Società Associata che deve disputare gare a eliminazione diretta di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. e della F.I.F.A., il Comitato dei Consiglieri indipendenti può disporre l'anticipazione o la posticipazione delle gare di Campionato della Società associata richiedente.

Art. 30 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro 1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi: a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dal direttore di gara in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara; b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le Società Associate sono state autorizzate a partecipare; c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi, il Presidente o l'Amministratore Delegato provvedono a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento; d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva. 2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 3. Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento. 4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento	Art. 30 - Recupero delle gare annullate. Gare a porte chiuse e in campo neutro 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO
---	--

dell'interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. 5. Per le gare annullate il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni. 6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve inoltre versare le percentuali eventualmente	5. (Gare annullate) La data di ripetizione della gara annullata è fissata dal Comitato dei Consiglieri indipendenti entro quindici giorni dall' annullamento. 6. (Incassi delle gare non iniziate o interrotte) Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve
--	---

spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare. 7. Il Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse. 8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.	inoltre versare le percentuali eventualmente spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare. 7. (Gare a porte chiuse) Il Comitato dei Consiglieri indipendenti, può disporre, che le gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A si svolgano a porte chiuse. 8. (Gare in campo neutro) Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato dei Consiglieri indipendenti, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.
--	---